

Delibera n.54 del 27.2.2003

OGGETTO: Sentenza n.26/03, resa dalla Sez. Promiscua del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.3460/1997 R.G. tra Cooperativa Edilizia S. Teresa a r.l. c/ Comune di Molfetta, intentato per risarcimento danni da illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione di suolo in proprietà a vocazione edificatoria.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 2385 del 16/12/1997, la Giunta affido il patrocinio all'Avv. Luigi Squeo per la rappresentanza nel giudizio civile rubricato al n.3460/97 R.G. promosso dinanzi al Tribunale di Trani dalla Coop. Edilizia S. Teresa a r.l. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Lorenzo Sgherza – proprietaria di un'area a vocazione edificatoria sita in Molfetta (già censita nel N.C.T. alla partita 15197, foglio 17, particella 116 per mq.8.596 rientrante nel P.E.E.P.);
- La detta azione era intesa a sentire accertare e dichiarare dall'adito Tribunale la irreversibile trasformazione del suolo in questione, la illegittimità della occupazione temporanea e d'urgenza del suolo medesimo per decadenza dei termini previsti per legge senza l'emissione di un decreto di esproprio, nonché la nullità, inefficacia e disapplicazione del decreto di esproprio e, per l'effetto sentire condannare il convenuto al pagamento del fondo, dell'indennità di occupazione legittima, oltre al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa;
- La Sez. Promiscua del Tribunale di Trani, con sentenza n.26/2003, depositata il 07.01.2003 e notificata a questo Ente in data 30.01.2003, pronunciando sulla domanda proposta dalla Cooperativa Edilizia S. Teresa a r.l., ha così provveduto nel contraddittorio delle parti:
- “ 1) Dichiara trasferita al Comune di Molfetta la proprietà del suolo sito in agro di Molfetta nel NCT alla partita 15197 foglio 17 partt. 116 e 117 della superficie complessiva di mq.8596 per irreversibile trasformazione del fondo intervenuta prima del decreto di esproprio notificato all'attrice in data 21-4-1995;
- 2. condanna il convenuto al risarcimento dei danni in favore della Cooperativa Edilizia S. Teresa a r.l. conseguenti alla perdita del diritto di proprietà, quantificato in € 311.750, oltre rivalutazione monetaria dal 24-4-1994 ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al soddisfo, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea, pari ad € 15.587,50 annuo dal 22-5.1985 al 21-4-1994, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- 3. condanna il Comune di Molfetta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 14.695,00 di cui €2.195,00 per esborsi, € 3.500,00 per diritti ed € 9.000,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.”;
- Vista la missiva datata 17.02.2003, con la quale l'Avv. Squeo, in ordine alla sentenza de qua ha sottolineato la necessità di appellare la statuizione del Giudice esponendo esplicitamente le motivazioni che inducono a detta necessità fra le quali “errori nella determinazione dell'indennità di esproprio”;
- Ritenuto, recependo e condividendo il parere espresso dall'Avv. Luigi Squeo di proporre appello avverso la sentenza n. 26/2003 resa dalla Sezione Promiscua del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.3460/1997 R.G., al fine di far valere le ragioni del Comune stesso;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Luigi Squeo con studio in Molfetta, alla Via S. Pansini n.39 per proporre appello, in rappresentanza dell'Ente, avverso la sentenza n.26/2003, resa dalla Sezione Promiscua del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.3460/1997R.G. tra Coop. Edilizia S. Teresa a r.l., come legalmente rappresentata c/ Comune di Molfetta, ivi compresa azione inibitoria avverso esecutività della citata sentenza di primo grado.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 266 del 15.12.1993).
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella delib. di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 6) di dare atto, altresì, che le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 7) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 9) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti di rispettiva competenza.